# PARLAMENTO EUROPEO

*2004* *2009*

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

PROVVISORIO
**2006/0279(COD)**

13.6.2007

# ***I
# PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2006)0904 – C6-0015/2007 –2006/0279 (COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Michael Cashman

## *Significato dei simboli utilizzati*

| | |
|---|---|
| * | Procedura di consultazione<br>*maggioranza dei voti espressi* |
| **I | Procedura di cooperazione (prima lettura)<br>*maggioranza dei voti espressi* |
| **II | Procedura di cooperazione (seconda lettura)<br>*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune*<br>*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune* |
| *** | Parere conforme<br>*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE* |
| ***I | Procedura di codecisione (prima lettura)<br>*maggioranza dei voti espressi* |
| ***II | Procedura di codecisione (seconda lettura)<br>*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune*<br>*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune* |
| ***III | Procedura di codecisione (terza lettura)<br>*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune* |

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

## *Emendamenti a un testo legislativo*

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

**INDICE**

**Pagina**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....11

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM (2006)0904 – C6-0015/2007 –2006/0279 (COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo*,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2006)0904 ),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafi 1 e 2 , del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0015/2007),

– vista la decisione del Consiglio 2006/512/CE del 17 luglio 2006 che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1],

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

| Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
|---|---|
| | Emendamento 1<br>CONSIDERANDO 3 |
| (3) Secondo la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE, gli atti già in vigore ***devono*** essere adeguati conformemente alle | (3) Secondo la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE, ***affinché questa nuova procedura sia applicabile agli*** atti già in |

[1] GU L 200 del 22.7.2206, pag. 11.

| | |
|---|---|
| procedure applicabili. La dichiarazione elenca una serie di atti che devono essere adeguati con urgenza, tra i quali figura il regolamento (CE) n. 562/2006. | vigore ***adottati a norma della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, questi devono*** essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. La dichiarazione elenca una serie di atti che devono essere adeguati con urgenza, tra i quali figura il regolamento (CE) n. 562/2006. |

*Motivazione*

*L'emendamento mira ad allineare la formulazione del presente considerando alla formulazione della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006.*

Emendamento 2
CONSIDERANDO 4

| | |
|---|---|
| (4) ***Occorre in particolare conferire alla*** Commissione la facoltà di ***adeguare*** alcune modalità pratiche ***del controllo*** alle frontiere e di modificare alcuni allegati. Dato che tali misure hanno portata generale e sono volte a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 562/2006 o a completarlo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. | (4) ***La*** Commissione ***dovrebbe avere*** la facoltà di ***adottare*** alcune modalità pratiche ***di sorveglianza*** alle frontiere e di modificare alcuni allegati. Dato che tali misure hanno portata generale e sono volte a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 562/2006 o a completarlo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |

*Motivazione*

*Emendamento tecnico mirante ad allineare il presente considerando alle formule standard concordate dalle tre istituzioni.*

Emendamento 3
CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

| | |
|---|---|
| | ***(6 bis) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del*** |

***presente regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo. Poiché il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.***

*Motivazione*

*Emendamento tecnico volto ad allineare i considerandi del presente regolamento con quelli del regolamento originario (regolamento n. 562/2006, considerando 22).*

Emendamento 4
CONSIDERANDO 6 TER (nuovo)

***(6 ter) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[1], che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio[2], relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.***

---

***[1] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.***

***[2] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.***

*Motivazione*

*Emendamento tecnico volto ad allineare i considerandi del presente regolamento con quelli del regolamento originario (regolamento n. 562/2006, considerando 23).*

Emendamento 5

CONSIDERANDO 6 QUATER (nuovo)

***(6 quater) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE[1] e 2004/860/CE[2].***

---

***[1] Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).***

***[2] Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).***

*Motivazione*

*Emendamento tecnico volto ad allineare i considerandi del presente regolamento con quelli del regolamento originario (regolamento n. 562/2006, considerando 25).*

Emendamento 6
CONSIDERANDO 6 QUINQUIES (nuovo)

***(6 quinquies) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni***

***dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[1] e alla successiva decisione del Consiglio 2004/926/CE del 22 dicembre 2004 relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord[2]. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.***

---

***[1] GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.***

***[2] GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.***

*Motivazione*

*Emendamento tecnico volto ad allineare i considerandi del presente regolamento con quelli del regolamento originario (regolamento n. 562/2006, considerando 27).*

Emendamento 7
CONSIDERANDO 6 SEXIES (nuovo)

***(6 sexies) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[1]. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.***

---

***[1] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.***

*Motivazione*

*Emendamento tecnico volto ad allineare i considerandi del presente regolamento con quelli*

*del regolamento originario (regolamento n. 562/2006, considerando 28).*

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 12, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 2006/562)

| | |
|---|---|
| "5. La Commissione ***adotta le misure relative alle*** modalità di sorveglianza supplementari. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 2." | "5. La Commissione ***può adottare*** modalità di sorveglianza supplementari. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 2." |

*Motivazione*

*L'emendamento mira a ripristinare la formulazione del regolamento originario.*

Emendamento 9
ARTICOLO 1, COMMA 2

| | |
|---|---|
| Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile ***in ciascuno degli*** Stati membri. | Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile ***negli*** Stati membri ***conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea***. |

*Motivazione*

*L'emendamento mira a ripristinare la formulazione del regolamento originario.*

Traduzione esterna

## MOTIVAZIONE

Il 17 luglio 2006, dopo anni di negoziati tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo, è stata adottata la decisione del Consiglio che modifica la decisione n. 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (la decisione di comitatologia).

La decisione in questione ha introdotto una nuova procedura di comitatologia, la cosiddetta "procedura di regolamentazione con controllo" (articolo 5a), alla quale si ricorrerà per l'adozione di misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali di un atto adottato secondo la procedura di codecisione.

Sulla base di tale decisione, la Commissione ha elencato 25 atti già adottati che dovranno essere adattati alla nuova procedura; tra di essi figura il regolamento n. 562/2006 (il codice frontiere Schengen).
La Commissione propone di emendare tale regolamento, onde introdurre la nuova procedura in luogo della procedura di regolamentazione da esso prevista.

Il relatore è favorevole alla proposta della Commissione. Egli propone, tuttavia, alcune modifiche di carattere tecnico, al fine di tenere conto della specificità del codice frontiere Schengen. Dal momento che si tratta di uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, è necessario introdurre talune disposizioni speciali, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri nei quali si applica.